

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' **VADEMECUM SULLE INSEGNE**

Si definisce **“INSEGNA DI ESERCIZIO”** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. (Art. 47, comma 1, DPR 495/1992 “Nuovo Codice della Strada”).

Detta scritta deve avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività commerciale. (Art. 2-bis, comma 6, D.L. 13/2002).

Possono definirsi **“INSEGNE DI ESERCIZIO”** le scritte poste sulla sede dell'attività commerciale contenenti l'indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, della tipologia dell'attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto se contenuto nello stesso mezzo recante il nome del soggetto o la denominazione dell'impresa.

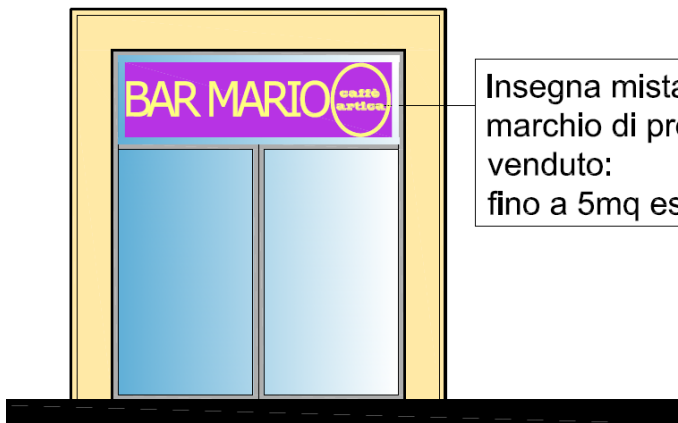
Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita.

Le insegne di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati sono esentate dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità, mentre per quelle di superficie superiore l'imposta è dovuta sull'intera superficie senza alcuna franchigia.



Insegna mista con marchio di prodotto venduto:
fino a 5mq esente

Rientrano nel beneficio dell'esenzione, purché entro i suddetti limiti dimensionali, le insegne di esercizio che contengano anche simboli e marchi dei prodotti venduti.



Sono viceversa soggetti a tassazione i mezzi pubblicitari che contengano esclusivamente simboli e marchi dei prodotti venduti qualora siano esposti in aggiunta all'insegna di esercizio (mentre è esentata l'insegna recante marchi di prodotto qualora sia l'unica dell'esercizio).

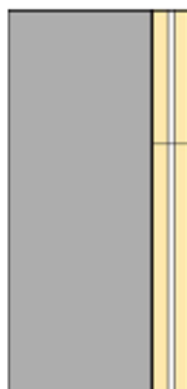


L'imposta sulla pubblicità delle INSEGNE DI ESERCIZIO si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario.

**Supermercato
del Centro**

Insegna
di 9 mq.

Nel caso in cui l'unica insegna esposta per individuare la sede di svolgimento di attività economica abbia una superficie di 9 metri quadrati, il titolare del mezzo pubblicitario deve pagare il tributo commisurandolo alla superficie di 9 mq.



BAR MARIO

Cassonetto luminoso = 2,00 mq.

Cassonetto luminoso "Bar Mario" + prodotto venduto (marchio caffè) = 3,00 mq.

Scritta su vetro = 1,00 mq.

Essendo l'esposizione complessiva delle insegne d'esercizio superiore a 5,00 mq. deve essere pagata l'imposta sulla pubblicità per la superficie totale pari a 6 mq.



Cassonetto luminoso con ragione sociale + marchio caffè = 1 mq.

Cassonetto luminoso bifacciale con ragione sociale = 3 mq.

Scritta su vetro "Bar Mario" = 1 mq.

Scritta su vetro "Pizza al taglio" = 1,5 mq.

Essendo la misura complessiva delle insegne d'esercizio inferiore a 5 mq. queste sono esenti dal pagamento dell'imposta. L'insegna dei servizi/prodotti venduti non è esente.



L'insegna di esercizio (Bar Mario + marchio caffè) è esente quando di dimensione inferiore a 5 mq.

Scritte/ adesivi di messaggi pubblicitari dei prodotti / servizi inerenti l'attività esercitata è esente fino a 1/2 mq per ciascuna vetrina o ingresso.